

## RAPPORTO

della Commissione speciale sull'esame in seconda lettura del progetto contrapposto alla iniziativa popolare per la riforma dell'art. 57 della Costituzione cantonale.

(del 31 gennaio 1951)

La Commissione speciale ha esaminato in seconda lettura il testo del controprogetto uscito dalle deliberazioni del Gran Consiglio in prima lettura.

Conformemente alle proposte della sottocommissione di redazione, ha accettato il nuovo testo dell'art. 57, che, pur rispettando i concetti accolti dal Gran Consiglio in prima lettura, appare più chiaro e snellito nella forma.

Il controprogetto respinge dunque il concetto del referendum obbligatorio ma modifica essenzialmente il testo attuale dell'art. 57 estendendo la possibilità del referendum a tutte le leggi e decreti legislativi di qualsiasi natura (siano essi di carattere obbligatorio generale o non generale; urgente o non urgente) che comportano una spesa superiore a fr. 200.000.- o una spesa annua superiore a fr. 50.000.- ricorrente per almeno 4 anni.

La Commissione ha ritenuto opportuno mantenere la tradizionale distinzione tra leggi e decreti legislativi, opponendosi tuttavia a ridurre il numero delle firme di 5000, partendo dal concetto che tale limite mantiene l'antica proporzione dato il continuo aumento dei votanti. Per facilitare l'esercizio del referendum la Commissione propone di mantenere la cifra di fr. 200.000.- a malgrado delle riserve espresse da qualche deputato sulla opportunità di adattarla al diminuito potere d'acquisto della moneta. Il controprogetto prevede infine che le leggi e i decreti dichiarati urgenti hanno una validità massima di 2 anni. Questa innovazione limita gli inconvenienti di eventuali abusi della clausola dell'urgenza, contro i quali si sono eretti i movimenti popolari recenti in campo federale, ed offre al popolo ticinese una garanzia di più per la salvaguardia dei diritti popolari.

Riservato ogni ulteriore sviluppo in corso di discussione parlamentare, la Commissione vi propone di risolvere :

Il Gran Consiglio raccomanda al popolo ticinese di respingere l'iniziativa popolare pubblicata nel Foglio ufficiale 3 febbraio 1950, Nr. 10, pag. 173 e di accettare il seguente controprogetto di revisione dell'articolo 57 della Costituzione cantonale:

Art. 57.

Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale e che non sono dichiarati di natura urgente devono essere sottoposti alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato entro un mese dalla pubblicazione nel Foglio Ufficiale da 5000 cittadini aventi diritto di voto, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Il referendum può essere inoltre proposto per le leggi e i decreti di qualsiasi natura che importano una spesa superiore a fr. 200.000.- o una spesa annua superiore a fr. 50.000.-- per almeno 4 anni.

Le leggi e i decreti legislativi dichiarati di natura urgente perdono la loro validità alla fine dell'anno seguente quello della loro adozione e non possono essere rinnovati con la clausola dell'urgenza.

La votazione popolare deve aver luogo entro i termini stabiliti dall'articolo 58.

Per la Commissione speciale,

il relatore: A. Pini